

## **CO2, IN GAZZETTA UFFICIALE DLGS SU STOCCAGGIO GEOLOGICO**

**Roma** - entro 24 mesi i ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo dovranno varare un decreto utile ad individuare le aree idonee. Prevista comunque, nelle more, la possibilità di rilasciare licenze di esplorazione e autorizzazioni allo stoccaggio provvisorie



**Roma** - E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo sullo stoccaggio della CO2. Il provvedimento recepisce la direttiva europea del 2009 attraverso un quadro di misure "volte a garantire lo stoccaggio in formazioni geologiche idonee". Spetterà ai ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo economico con apposito decreto, entro 24 mesi, individuare le aree del territorio nazionale e della zona economica esclusiva all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio e le aree nelle quali tale attività non è permessa. In attesa del decreto è previsto comunque il rilascio provvisorio di licenze di esplorazione ed autorizzazioni allo stoccaggio.

Per questa attività di screening dei siti idonei alle attività di stoccaggio della CO2, i ministeri si avvalgono del Comitato (in versione allargata) già incaricato del piano di assegnazione delle quote di emissione in base al Protocollo di Kyoto. Vanno comunque esclusi dalle attività, le formazioni geologiche interessate da falde acquifere ad uso potabile o irriguo e i Comuni a più alto rischio sismico. L'individuazione delle zone idonee è soggetta a Valutazione ambientale strategica

La durata di una licenza è di 3 anni. Entro la data di scadenza il soggetto autorizzato può richiedere una proroga per un ulteriore periodo massimo di 2 anni. Per il periodo di validità della licenza di esplorazione non sono consentiti usi diversi del territorio che possano pregiudicare l'idoneità del sito quale potenziale complesso di stoccaggio di CO2. Le opere necessarie all'esplorazione sono dichiarate di pubblica utilità. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione allo stoccaggio di CO2 sia relativa ad un sito potenzialmente utilizzabile per la produzione di idrocarburi o risorse geotermiche, o lo stoccaggio di idrocarburi, il ministero dello Sviluppo economico ed il ministero dell'Ambiente, valutate le diverse opzioni, stabiliscono quale dei diversi possibili utilizzi sia prioritario ai fini dell'interesse nazionale.